

**ORDINANZA N° 35/2026
IL DIRETTORE GENERALE**

PREMESSO:

- che in data 09.05.2022 è stato sottoscritto il verbale di consegna lavori sotto riserva di legge, ai sensi dell'art. 5 D.M. 49/2018 e dell'art. 32 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i dell'“*Accordo Quadro triennale per i lavori di manutenzione ordinaria e per la messa in sicurezza urgente (pronto intervento) delle gallerie gestite dal CAS, suddiviso in n. 4 lotti - LOTTO 3 - CIG: 9723012354 – A/20 Messina-Palermo dal 58+500 al km 183+000, in direzione Messina*”;
- che per l'esecuzione dei lavori sopra citati è stata incaricata l'impresa “**COSMO S.R.L**” con sede in Viale Giacomo Mancini 132, 87100 Cosenza – P.IVA 03053190785;
- che con ordinanza n. 117/2025 del 28.11.2025, al fine di consentire l'esecuzione delle attività previste nell'accordo quadro triennale per i lavori di manutenzione ordinaria e per la messa in sicurezza urgente (pronto intervento) delle gallerie gestite dal CAS, suddiviso in n. 4 lotti - LOTTO 3 - CIG: 9723012354 – A/20 Messina-Palermo dal 58+500 al km 183+000, in direzione Messina, sono state ordinate diverse limitazioni alla viabilità;
- che con nota del 07/04/2026 l'impresa COSMO s.r.l, al fine di procedere alla prosecuzione delle lavorazioni previste in progetto e nello specifico alla manutenzione ordinaria delle gallerie: Battaglia, Santa Lucia, Gallizza, Parlato Pisciotto, Sant'Elia, Carbonara e Langenia, fornici in direzione Messina, ha richiesto l'emissione di specifica ordinanza;
- che con email del 08.04.2026 il RUP e DL ha espresso parere favorevole a quanto richiesto con la sopra citata nota;

VISTI:

- l'ordinanza n. 117/2025 del 28.11.2025;
- la nota dell'impresa COSMO srl, incaricata per l'esecuzione dei lavori in oggetto;
- l'email del 08.04.2026 a firma del RUP e DL;
- l'art. 5 ed i commi 4 e 5 dell'art.6 del vigente Codice della Strada di cui al D.Lgs 30/04/1992 n. 285 e s.m.i.;
- il Regolamento di Attuazione del vigente C.d.S. di cui al D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 e s.m.i.;

RITENUTA urgente ed improcrastinabile la prosecuzione dei lavori previsti nell'Accordo Quadro triennale per i lavori di manutenzione ordinaria e per la messa in sicurezza urgente (pronto intervento) delle gallerie gestite dal CAS, suddiviso in n. 4 lotti - LOTTO 3 - CIG: 9723012354 – A/20 Messina-Palermo dal km. 58+500 al km 183+000, in direzione Messina;

CONSIDERATO:

- che al fine di garantire la prosecuzione, in sicurezza, dei sopra citati lavori, occorre prevedere l'istituzione di specifiche limitazioni al traffico veicolare;

SENTITO il Responsabile del Procedimento e Direttore dei lavori e il responsabile dell'ufficio Sicurezza e Assistenza al Traffico, competente per tratta,

ORDINA

Compatibilmente con le esigenze derivanti dalla circolazione veicolare, al fine di consentire la prosecuzione dei lavori previsti nell'Accordo Quadro triennale per i lavori di manutenzione ordinaria e per la messa in sicurezza urgente (pronto intervento) delle gallerie gestite dal CAS, suddiviso in n. 4 lotti - LOTTO 3 - CIG: 9723012354 – A/20 Messina-Palermo dal km. 58+500 al km 183+000, in direzione Messina”,

- 1. Dal giorno 13.04.2026 al giorno 24.04.2026, escluso i festivi, nella fascia oraria compresa tra le ore 22,00 e le ore 06,00, la chiusura al traffico veicolare del tratto autostradale compreso tra gli svincoli di Cefalù (km. 168+190) e Pollina Castelbuono (km. 154+902), dell'Autostrada A/20 Messina-Palermo, in direzione Messina e la conseguente istituzione dell'uscita obbligatoria svincolo di Cefalù con rientro allo svincolo di Pollina Castelbuono per i veicoli provenienti da Palermo, che transitano in direzione Messina.***

È inoltre istituito il limite massimo di velocità di 60 km/h ed il divieto di sorpasso sul tratto autostradale interessato dalle parzializzazioni e 40 Km/h nelle rampe di svincolo, in ossequio al Decreto Ministeriale Infrastrutture e Trasporti del 10.07.2002 e al D.M. 22.01.2019.

La presente ordinanza sarà attuata mediante l'apposizione della prescritta segnaletica indicante obblighi, divieti e limitazioni posti a cura e responsabilità dell'impresa "COSMO S.R.L" con sede in Viale Giacomo Mancini 132, 87100 Cosenza – P.IVA 03053190785.

La stessa rimane responsabile della sorveglianza e del mantenimento in perfetta efficienza della segnaletica posta in opera.

Tutta la segnaletica stradale dovrà essere conforme al Nuovo Codice della Strada, al relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione, al D.M. Infrastrutture e Trasporti del 10.07.2002 e al D.M. 22.01.2019.

Con l'attivazione della presente ordinanza l'impresa "COSMO S.R.L" è indicata come unica responsabile per eventuali danni a persone o cose, sollevando il Consorzio per le Autostrade Siciliane (CAS), da qualsiasi controversia, anche giudiziaria.

L'impresa dovrà tassativamente informare l'Ente, a pena d'inefficacia e decadenza della presente Ordinanza, entro le ore 12.00 del giorno antecedente a quello in cui saranno eseguite le limitazioni alla viabilità, telefonicamente al Centro Radio, via mail alla Direzione Lavori e per conoscenza all'Ufficio di Manutenzione competente per tratta, sulle limitazioni viabili che si renderanno necessarie precisando carreggiata, corsie interdette al transito, progressive d'inizio e di fine, data e ora d'inizio e di fine, eventuale mobilità del cantiere nell'arco della giornata e ogni altra informazione utile ad avere una completa ed inequivocabile contezza spazio-temporale del cantiere. Al fine di evitare l'instaurarsi d'interferenze o per particolari esigenze di traffico ovvero di altra natura, l'Ente si riserva di impedire, a proprio insindacabile giudizio, l'esecuzione delle limitazioni alla viabilità richieste, anche tramite semplice comunicazione telefonica al responsabile in sito dell'impresa.

La stessa comunicherà al Centro Radio la presenza di operatori lungo la tratta, indicandone la chilometrica e le attrezzature presenti.

Il Responsabile in sito è il Sig. **Pietro Bertuca**

Sono incaricati di far osservare la presente Ordinanza gli Agenti di cui all'art.12 del Nuovo Codice della Strada oltre ai preposti ai lavori.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.

Messina, 09.04.2026

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Calogero Franco Fazio)

